

**NORME CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO**

della

**“ CREMASCA SERVIZI S.R.L. ”**

---

**ART. 1 – Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione “CREMASCA SERVIZI S.R.L.”

**ART. 2 – Sede e domicilio dei soci**

La società ha sede in Crema.

L'assemblea o l'organo amministrativo hanno facoltà di costituire e sopprimere agenzie, rappresentanze e sedi secondarie ovunque, in Italia e all'Estero.

La variazione dell'indirizzo nell'ambito del territorio del Comune di Crema è deliberata dall'organo amministrativo che deve depositare apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

Il domicilio dei soci (degli amministratori, dell'organo di controllo e/o del revisore, se nominati) per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

**ART. 3 – Durata**

La durata della società è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata per delibera dei soci o con clausola di proroga tacita.

**ART. 4 – Oggetto sociale**

La società ha per attività che costituisce l'oggetto sociale l'erogazione di servizi pubblici locali, di qualsiasi natura, all'utenza, sia economici, che privi di rilevanza economica, sia direttamente, che mediante la partecipazione in società, associazioni, enti o istituzioni aventi ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici o la gestione di beni funzionali all'erogazione di servizi pubblici.

La società ha inoltre per oggetto qualsiasi attività complementare alle attività sopra indicate; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la società ha ad oggetto le attività di:

- acquisto, vendita, gestione e, in generale, assunzione di partecipazioni in società e persone giuridiche, di qualsiasi natura, sia a responsabilità limitata, che illimitata, sia in Italia, che all'estero, in qualsiasi forma, sia diretta, che indiretta, esercenti l'attività di erogazione dei servizi pubblici locali, di qualsiasi natura, all'utenza, nonché l'amministrazione, sia diretta, che indiretta, delle società partecipate;
- consulenza nell'acquisto, vendita, assunzione di partecipazioni in società, enti, istituzioni preposte all'erogazione di servizi pubblici locali;
- consulenza nell'organizzazione dei servizi pubblici locali;
- amministrazione o controllo delle società partecipate o di società avente ad oggetto

- l'erogazione di servizi pubblici all'utenza;
- centrale di committenza per conto del Comune di Crema e di amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

Il tutto nel rispetto delle riserve a favore delle professioni protette poste dalla legge 1815/1939 e successive modificazioni.

La società potrà assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, costituire altre società, enti e raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività, sia in Italia, che all'estero, qualunque ne sia l'oggetto, sia direttamente, che indirettamente sotto qualsiasi forma e per qualsiasi misura, e potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne la direzione e/o il coordinamento tecnico-finanziario-amministrativo, sia che essi prevedano una responsabilità limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che essi prevedano una responsabilità illimitata per tali obbligazioni.

La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie reali e personali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'erogazione di credito, ed in generale qualunque attività necessaria ed utile alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita direttamente oppure per mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la società può partecipare alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti.

La società, infine, potrà accettare donazioni e legati e, in generale, trasferimenti a titolo gratuito di diritti di proprietà e di altri diritti reali o obbligatori, di qualsiasi natura, purché funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale.

La società non potrà svolgere attività di intermediazione mobiliare (di cui all'art. 1 del D.L. 23 luglio 1996 n. 415) né rilasciare garanzie nei confronti del pubblico (di cui all'art. 106 del D.L. 1 settembre 1993 n. 385), né procedere alla raccolta del risparmio verso il pubblico, né svolgere l'esercizio di qualsiasi tipo di attività fiduciaria.

#### **ART. 5 – Capitale sociale – Partecipazione pubblica**

Il capitale sociale è di Euro \_\_\_\_\_,000,00 (Euro \_\_\_\_\_ mila/00) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

La maggioranza assoluta del capitale sociale deve essere di proprietà, direttamente o indirettamente, del Comune di Crema; qualora, per qualsiasi causa, anche in conseguenza di operazioni sul capitale, di qualsiasi natura, la percentuale di capitale sociale di proprietà del Comune di Crema si riduca al di sotto della maggioranza assoluta, la parte di capitale sociale di proprietà di soggetti diversi dal Comune di Crema deve essere ridotta sino a ripristinare la predetta percentuale.

Le operazioni sul capitale che, in qualunque modo, dovessero determinare una riduzione del capitale sociale di proprietà, diretta o indiretta, del Comune di Crema al di sotto

della maggioranza assoluta, saranno considerate invalide ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479-ter cod. civ..

Parimenti saranno considerati invalidi, per contrarietà alla legge, tutti gli atti dispositivi, per qualsiasi causa e di qualsiasi natura, che determinino una riduzione del capitale sociale di proprietà, diretta o indiretta, del Comune di Crema al di sotto della maggioranza assoluta.

L'annotazione nel libro soci di quegli atti, di qualsiasi natura (aumento di capitale, trasferimento delle azioni, etc.) che comportino una riduzione del capitale sociale di proprietà, diretta o indiretta, del Comune di Crema al di sotto della maggioranza assoluta, deve essere rifiutata dagli amministratori.

Per le partecipazioni sociali detenute in violazione di quanto previsto dal presente articolo, in nessun caso potrà essere esercitato il diritto di voto e, comunque, diritti diversi da quelli aventi contenuto meramente patrimoniale.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica quali danaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera e di servizi, precisandosi che in tal caso la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in danaro presso la società; si applicano in tutti i casi le disposizioni degli articoli 2464, 2465 e 2466 codice civile.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 codice civile.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Nelle ipotesi ivi previste si applica l'art. 2467 codice civile

E' attribuita alla competenza degli amministratori l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 codice civile

Ai sensi dell'art. 2468 codice civile l'assemblea può deliberare che partecipazione e diritti siano stabiliti in misura non proporzionale ai conferimenti.

#### **ART. 6 – Trasferimento delle quote: prelazione e gradimento**

Le quote sono liberamente trasferibili nel rispetto dei limiti di proprietà del capitale sociale da parte di soggetti diversi dal Comune di Crema previsti dall'art. 5 del presente statuto.

Nel caso di trasferimento per atto tra vivi della quota a terzi non soci, anche a titolo gratuito, occorrerà il consenso dei soci non cedenti, oppure l'esperimento della seguente procedura.

Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere o trasferire la propria quota, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita all'indirizzo risultante dal libro soci indicando le generalità del cessionario, il corrispettivo richiesto, anche in caso di conferimento o donazione, le condizioni e i termini della cessione.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute.

Ove taluno dei soci non potesse o non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota, dagli altri soci.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, il contratto si intende concluso nel momento in cui il socio viene a conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Entro quindici giorni le parti dovranno ripetere la conclusione del contratto nelle forme richieste dalla legge previo contestuale pagamento del prezzo convenuto.

Il valore della quota, in mancanza di accordo, sarà determinato dall'Organo Arbitrale all'uopo nominato con le modalità di cui all'art. 32 del presente statuto sociale tenendo conto del valore medio del patrimonio netto della società degli ultimi tre esercizi, quale risultante dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.

E' facoltà del cedente rinunciare al richiesto trasferimento, anche a titolo di donazione, sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall'Organo Arbitrale.

Il trasferimento, a qualunque titolo, delle quote della società, ovvero la costituzione di diritti reali o di garanzia su di esse, è subordinata altresì alla prestazione, da parte dell'organo di amministrazione del gradimento nei confronti del soggetto giuridico cessionario o a favore del quale è costituito il diritto reale o di garanzia.

Tale consenso è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione per aumento di capitale sociale.

Il consenso si intende negato nel caso in cui la cessione determini, direttamente o indirettamente, una riduzione al di sotto della maggioranza assoluta dell'entità della partecipazione del Comune di Crema nel capitale della società, in violazione di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto e potrà altresì essere negato in modo motivato nel caso in cui:

- il cessionario delle quote o il beneficiario del diritto reale o di garanzia si trovi attualmente o possa trovarsi, direttamente o indirettamente in posizione di concorrenza o conflitto di interessi con la Società
- il cessionario o il beneficiario del diritto reale o di garanzia rivesta qualità tali che la sua presenza nella compagine sociale o la titolarità da parte sua del diritto reale o di garanzia possa risultare pregiudizievole per la società stessa.

Il consenso potrà essere negato anche senza motivazione, in tal caso il diniego di gradimento comporterà l'obbligo, per i restanti soci, di acquistare, ovvero di reperire un

terzo acquirente, le quote o i diritti di opzione al prezzo offerto, ovvero, in caso di contestazione, che verrà determinato con le modalità di cui all'art. 2437-ter cod. civ..

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di intestazione delle quote a società fiduciaria, subordinatamente alla conferma scritta di tale tipo di intestazione da parte della società fiduciaria contenente l'impegno di quest'ultima a non trasferire le quote a terzi in violazione delle disposizioni del presente articolo

Il trasferimento "mortis causa" è regolato dalla legge o da disposizioni testamentarie. In assenza, tuttavia, di specifica disposizione testamentaria di trasferimento della proprietà o di diritti reali sulle quote a favore di eredi discendenti, è fatto salvo il diritto dei soci superstiti di rendersi acquirenti delle quote oggetto di trasferimento "mortis causa" ad un prezzo determinato in esito alla procedura sopra descritta.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo:

- il trasferimento non avrà efficacia verso la società; e
- per i titoli detenuti dal cessionario in nessun caso potrà essere esercitato il diritto di voto e, comunque, diritti diversi da quelli aventi contenuto meramente patrimoniale.

#### **ART. 7 – Recesso**

Hanno diritto di recesso i soci che non hanno consentito:

- a) al cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) alla trasformazione della società;
- c) alla fusione o alla scissione della società;
- d) alla revoca dello stato di liquidazione;
- e) al trasferimento della sede all'estero;
- f) alla eliminazione di una o più cause di esclusione o di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- h) al compimento di operazioni che comportano rilevanti modificazioni dei diritti attribuiti ai singoli soci e riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili;
- i) all'aumento di capitale mediante offerta di quote, di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri, casi previsti dalla legge e nel caso la società sia contratta a tempo indeterminato.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione ai disposto dell'art. 2469 secondo comma codice civile.

Per l'esercizio del diritto di recesso si applica l'art. 2473-bis, primo comma, codice civile.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti cod. civ., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater cod. civ.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria

partecipazione in misura pari al valore nominale della stessa.

Il rimborso del valore della partecipazione può avvenire:

- utilizzando riserve disponibili della società;
- mediante acquisto della quota da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi;
- riducendo il capitale sociale corrispondente.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### **ART. 8 – Esclusione**

Può essere escluso dalla società, con decisione dei soci o delibera assunta dall'assemblea dei soci ai sensi del presente statuto, il socio che si rende gravemente inadempiente alle obbligazioni previste dalla legge o dal presente statuto.

Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

Non appena avuta notizia dell'intervenuta deliberazione di esclusione, l'organo amministrativo la comunicherà al socio e provvederà ai conseguenti adempimenti.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni dell'art. 7 che precede.

#### **ART. 9 – Unico socio**

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 cod. civ.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

#### **ART. 10 – Soggezione ad attività di direzione e controllo – controllo analogo**

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo cod. civ..

La società è soggetta ad un controllo da parte del socio COMUNE DI CREMA analogo a quello che tale ente esercita sui propri uffici in virtù di quanto previsto agli artt. 13, 17 e 31 del presente statuto.

#### **ART. 11 – Amministrazione: composizione dell'organo**

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina, di cui uno con la funzione di Presidente;

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 cod. civ..

Nel caso in cui l'organo di amministrazione della società abbia forma collegiale, la composizione di detto organo deve garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

#### **ART. 12 – Poteri particolari dei soci di natura patrimoniale**

Il socio COMUNE DI CREMA ha diritto di rendersi acquirente delle partecipazioni di proprietà di qualsiasi altro socio nel capitale della società in caso di assoggettamento del socio proprietario della partecipazione ad una procedura concorsuale o concordataria ovvero nel caso di esercizio sulla partecipazione, da parte di qualsiasi soggetto, per qualsivoglia titolo, di azioni cautelari o esecutive, contro pagamento di un prezzo pari al valore nominale della partecipazione sociale.

#### **ART. 13 – Amministratori: poteri particolari dei soci di natura amministrativa**

Al socio COMUNE DI CREMA è attribuito il diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2468, comma 3, cod. civ.:

- (a) di nominare la maggioranza degli amministratori, nel caso di affidamento dell'amministrazione della società ad un consiglio di amministrazione, oppure ad un insieme di amministratori, secondo quanto previsto dalle lettere b) e c) dell'articolo 11 del presente statuto;
- (b) di determinarne il compenso degli amministratori della società;
- (c) di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, nell'ipotesi di cui alla lettera b) dell'articolo 12 del presente statuto;
- (d) di revocare gli amministratori dallo stesso nominati;
- (e) di ottenere la convocazione del consiglio di amministrazione, in relazione a quanto previsto infra all'art. 16;
- (f) di stabilire la forma e di nominare l'organo di controllo della società e di determinarne il compenso;
- (g) di nominare il Presidente e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo della società ovvero, se monocratico, il componente di tale organo;
- (h) di nominare l'organo di revisione legale dei conti della società e di determinarne il compenso;
- (i) di nominare l'organo di liquidazione della società e di determinarne i poteri ed il

compenso;

- (j) di approvare gli indirizzi strategici a cui dovrà conformarsi l'operato della società;
- (k) di approvare i piani industriali elaborati dall'organo di amministrazione della società.

I diritti di cui subb (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) possono essere esercitati dal socio COMUNE DI CREMA mediante comunicazione scritta, ovvero dichiarazione nell'assemblea dei soci della società; i diritti di cui subb (j) e (k) sono esercitati dal socio COMUNE DI CREMA in conformità a quanto infra previsto all'art. 17 del presente statuto.

Al socio COMUNE DI CREMA è inoltre attribuito il potere di autorizzare il compimento degli atti e l'assunzione delle decisioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 17 del presente statuto.

I diritti previsti dal presente articolo sono attribuiti al socio COMUNE DI CREMA personalmente e non sono quindi trasmissibili ai suoi aventi causa, per qualsiasi titolo, in assenza di sua espressa disposizione in tal senso.

#### **ART. 14 – Amministratori: nomina, durata e poteri**

Fatto salvo quanto previsto all'art. 13 che precede, l'Organo Amministrativo è nominato dall'assemblea.

L'Organo Amministrativo resta in carica a tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni o per quel diverso periodo che sarà stabilito dall'assemblea al momento della nomina.

L'assemblea che nomina le cariche sociali sceglie la forma dell'Organo Amministrativo ed il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ne determina i poteri.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) la sostituzione degli stessi avviene con le modalità previste dal primo comma del presente articolo; nel caso di cessazione di uno o più amministratori nominati dal COMUNE DI CREMA nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dall'art. 13 del presente statuto, la sostituzione degli stessi avviene mediante nomina di detto socio, in ossequio a quanto previsto dal citato art. 13; in ogni caso, gli amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **ART. 15 – Consiglio di amministrazione: decisioni**

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo

articolo 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, secondo la disciplina di seguito precisata.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno 10 giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci al revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consentente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

#### **ART. 16 – Consiglio di amministrazione: riunioni e deliberazioni**

Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata ad un consiglio di amministrazione, qualora lo richieda almeno un amministratore e comunque in caso di decisioni aventi ad oggetto:

- l'accettazione dell'affidamento di un servizio pubblico locale;

- la partecipazione ad una procedura ovvero ad una negoziazione avente ad oggetto l'affidamento di un servizio pubblico locale;
- l'acquisto o la cessione di partecipazioni sociali;
- la partecipazione ad una associazione, ente o istituzione, di qualsiasi natura e quale che ne sia l'oggetto;
- l'acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- la cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- la costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fideiussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- l'assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- l'emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;
- la costituzione di società, consorzi o enti collettivi (ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa);
- l'approvazione della relazione prevista dall'art. 31 del presente statuto;

la decisione deve essere adottata mediante delibera consiliare assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 13 del presente statuto.

#### **ART. 17 – Organo amministrativo; poteri**

L'organo amministrativo ha tutti i poteri ordinari e straordinari amministrazione per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

In relazione al compimento dei seguenti atti, ovvero all'adozione di una decisione avente ad oggetto le materie di seguito indicate, è necessaria la preventiva autorizzazione del COMUNE DI CREMA risultante da comunicazione scritta:

- accettazione dell'affidamento di un servizio pubblico locale;
- partecipazione ad una procedura ovvero ad una negoziazione avente ad oggetto l'affidamento di un servizio pubblico locale;
- acquisto o la cessione di partecipazioni sociali;
- partecipazione ad una associazione, ente o istituzione, di qualsiasi natura e quale che ne sia l'oggetto;
- acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;
- costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa;
- espressione del voto della società negli organi delle società, enti o istituzioni partecipate;
- approvazione di indirizzi strategici e piani industriali.

Conseguentemente l'organo di amministrazione della società, prima del compimento di

uno dei suddetti atti ovvero dell'assunzione di una decisione in una delle materie sopra elencate, deve acquisire il consenso al compimento dell'atto o all'assunzione della decisione da parte del COMUNE DI CREMA mediante specifica richiesta scritta inviata a tale socio almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista per il compimento dell'atto o la riunione dell'organo competente ad assumere la decisione soggetta ad autorizzazione, contenente:

- la descrizione dell'oggetto dell'atto o della decisione per cui viene chiesta l'autorizzazione;
- la descrizione sintetica dell'operazione in funzione della quale si prevede di compiere l'atto o assumere la decisione per cui viene chiesta l'autorizzazione;
- gli oneri, di qualsiasi natura, non solo economici, patrimoniali e/o finanziari assunti o che verranno assunti dalla società per il compimento dell'atto o in conseguenza dell'adozione della decisione per cui viene chiesta l'autorizzazione;
- la denominazione delle altre parti dell'atto o dell'operazione in relazione alla quale si intende assumere la decisione per cui viene chiesta l'autorizzazione;
- nel solo caso di espressione del voto della società negli organi delle società, enti o istituzioni partecipate, l'offerta di conferimento di delega ad un soggetto designato dal COMUNE DI CREMA per la partecipazione, in rappresentanza della società, alla riunione dell'organo della società, ente o istituzione partecipata nella quale deve essere espresso il voto.

Il compimento di un atto o l'assunzione di una decisione in assenza dell'acquisizione della preventiva autorizzazione da parte del COMUNE DI CREMA, in ossequio a quanto disposto dal presente articolo:

- determina l'invalidità dell'atto o della decisione per carenza della capacità di manifestare la volontà della società da parte dell'organo che ha compiuto l'atto o assunto la decisione;
- costituisce giusta causa di revoca dei componenti dell'organo di amministrazione della società che hanno compiuto l'atto o assunto la decisione.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 cod. civ..

Non possono formare oggetto di delega e/o di specifica attribuzione ad alcuni degli amministratori:

- le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto cod. civ.;
- il compimento degli atti o delle operazioni per le quali è richiesto il preventivo consenso del COMUNE DI CREMA, in virtù di quanto previsto dal presente articolo.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli

amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro dieci giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente / disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione è l'assemblea dei soci.

#### **ART. 18 – Organo amministrativo: compensi**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Con riferimento all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della società all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

#### **ART. 19 – Rappresentanza**

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### **ART. 20 – Organo di controllo**

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale. Nel caso in cui l'organo di controllo abbia forma collegiale, la composizione di detto organo deve garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

L'organo monocratico si compone di un sindaco effettivo.

L'organo collegiale si compone di tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente del collegio, e di due supplenti.

La scelta della forma monocratica o collegiale dell'organo di controllo e, in quest'ultimo caso, del presidente del collegio sindacale, è effettuata dai soci in occasione della nomina dell'organo stesso.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e la cessazione ha effetto nel momento in cui l'organo è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 cod. civ..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, si procede alla sostituzione del

sindaco cessato in conformità a quanto previsto dal presente articolo. I sindaci così nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente del collegio sindacale, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco effettivo più anziano per età.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis cod. civ. e, salvo la nomina di un revisore, esercita la revisione legale dei conti della società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma cod. civ..

Degli adempimenti espletati dall'organo monocratico o delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro apposito.

Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I componenti dell'organo di controllo devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 16 del presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione.

E' fatto salvo quanto previsto all'art. 13 del presente statuto.

#### **ART. 21 – Revisore**

Qualora, la società nomini per il controllo legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409-ter e 2409-sexies cod. civ.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo cod. civ..

#### **ART. 22 – Soci: decisioni**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il 30% del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f) la decisione di emettere titoli di debito;
- g) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina; la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma cod. civ.;
- i) il trasferimento della sede legale della società al di fuori dei limiti geografici previsti dall'art. 2 del presente statuto;
- j) la decisione in ordine all'esclusione di un socio.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

#### **ART. 23 – Soci: diritto di voto**

Hanno diritto di voto i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o la garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466 quinto comma codice civile, non può partecipare alle decisioni dei soci.

#### **ART. 24 – Soci: consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 25, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto

non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 25 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto.

#### **ART. 25 – Soci: assemblea**

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nei seguenti casi:

- decisioni che abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 22, lettere d), e) e g);
- deliberazioni in relazione alle quali potrebbe essere esercitato il diritto di veto ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del presente statuto sociale;

nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno il 30% del capitale sociale.

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista ulteriori date di convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche nelle ulteriori convocazioni valgono le

medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **ART. 26 – Soci: svolgimento dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### **ART. 27 – Soci: deleghe**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato:

- il nome del rappresentante;
- eventuali facoltà e limiti di subdelega;
- la facoltà del delegato di rappresentare il socio nel caso di delibera avente ad oggetto la modifica o la soppressione dei diritti attribuiti ai soci menzionati nell'art. 13 del presente statuto;

- l'eventuale facoltà del delegato di esercitare il diritto di veto ovvero il mandato al delegato di comunicare all'assemblea l'esercizio del diritto di veto avverso l'eventuale deliberazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del presente statuto.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

#### **ART. 28 – Assemblea: verbalizzazione**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 26.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **ART. 29 – Assemblea: quorum costitutivo e deliberativo**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino le stesse maggioranze del capitale sociale previste per l'assunzione delle deliberazioni assembleari.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 cod. civ. è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai soci menzionati nell'art. 13 del presente statuto è necessario il consenso di tutti i soci, nonché il consenso personale del socio i cui diritti vengono modificati o soppressi.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'articolo 2368, comma 3, cod. civ..

**ART. 30 – Bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno destinati in ossequio a quanto disposto dai soci in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

E' facoltà dell'assemblea di costituire riserve da destinare a scopi particolari tutti o parte degli utili di esercizio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dai soci entro quattro mesi dal termine dell'esercizio cui si riferisce ovvero. L'approvazione può essere differita sino al sesto mese successivo al termine dell'esercizio; in questo caso l'organo di amministrazione motiva le ragioni del rinvio nella relazione al bilancio.

**ART. 31 – Indirizzi operativi ed obiettivi industriali**

L'operato della società deve uniformarsi agli indirizzi strategici e perseguire gli obiettivi industriali definiti dal Comune di Crema.

A tal fine, l'organo di amministrazione della società predispone ed invia al COMUNE DI CREMA, almeno una volta l'anno ed entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno di durata della società, una relazione corredata di un'attestazione di veridicità dell'organo di controllo, se nominato, contenente l'illustrazione:

- della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di redazione della relazione;
- delle situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società prevista al 31 Dicembre dell'anno di redazione della relazione;
- degli scostamenti tra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di redazione della relazione e quella prevista, al medesimo termine, nella relazione dell'anno antecedente;
- dell'andamento dell'attività sociale;
- degli obiettivi industriali illustrati nella relazione dell'anno antecedente che sono stati conseguiti;
- degli obiettivi industriali illustrati nella relazione dell'anno antecedente che non sono stati conseguiti e delle ragioni dell'omesso conseguimento degli stessi;
- degli indirizzi operativi a cui la società intende uniformarsi nell'esercizio dell'attività sociale.

A fronte del ricevimento della relazione di cui al comma precedente, sarà facoltà del COMUNE DI CREMA comunicare all'organo di amministrazione della società gli obiettivi industriali da conseguire e gli indirizzi operativi a cui uniformarsi, che dovranno conseguentemente essere recepiti da detto organo mediante specifica deliberazione, qualora la società sia affidata ad un consiglio di amministrazione, adottata

in ossequio a quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto.

L'inadempimento alle prescrizioni del presente articolo costituisce giusta causa di revoca dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo della società.

#### **ART. 32 – Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La competenza a prendere atto del verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta all'organo di amministrazione.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 del presente statuto.

#### **ART. 33 – Controversie: clausola compromissoria e foro convenzionale**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci, fra i soci e la Società, fra la Società e/o i soci e gli Amministratori e/o i liquidatori, ovvero fra gli Amministratori e/o i liquidatori tra di loro, per qualunque ragione e titolo, comunque relativa all'interpretazione, all'applicazione ed all'esecuzione del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, alla qualità di socio ed alla partecipazione e possesso di azioni, anche in rapporto al trasferimento delle stesse, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero ovvero sottratte comunque alla competenza arbitrale, è devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri, uno di essi con funzioni di presidente del collegio.

Nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del presente statuto, gli arbitri sono nominati dal Consiglio dei Dottori Commercialisti e Ragionieri di Cremona; negli altri casi, gli arbitri sono tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Cremona.

La sede del collegio arbitrale sarà presso la sede legale della società.

Il collegio arbitrale deciderà entro centottanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, comma 2°, cod. proc. civ., e salvo proroghe delle parti. Nel caso di pluralità di parti, la proroga potrà

essere validamente concessa dalla maggioranza di esse.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto e la relativa decisione sarà presa nel rispetto degli applicabili principi di legge ed avrà la forza e l'effetto di una decisione giudiziale tra le parti, in conformità alle disposizioni applicabili del codice italiano di procedura civile; è fatto ad essi divieto di decidere secondo equità.

Il Collegio arbitrale liquiderà le spese e le competenze degli arbitri e quelle per la difesa delle Parti attribuendone l'onere alle Parti stesse o ad una di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto del principio della soccombenza e della condotta assunta dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con decisione dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso con le modalità e nei termini di legge e di statuto.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34-36 del D.Lgs. 5/2003.

Qualsiasi controversia non suscettibile di essere devoluta per legge al Collegio arbitrale sarà di esclusiva competenza del Foro di Cremona.

www.albopretorionline.it 1106174